

del 19 ottobre 2024



La Corte di Cassazione ritorna sul tema del corretto utilizzo dei permessi per assistenza a diversamente abili

Con la Sentenza n. 24130 del 9 settembre 2024, la suprema Corte di Cassazione ha annullato il licenziamento di una lavoratrice che aveva fruito di due giorni di permesso ex legge

104/1992, per i quali la datrice di lavoro assumeva non essere stata assolutamente prestata assistenza al disabile. Sostanzialmente gli Ermellini hanno confermato la decisione dei giudici della doppia fase di merito, i quali erano giunti alla conclusione che non sussisteva la prova del fatto contestato, essendovi invece prova dell'uso conforme dei permessi (per acquisti nell'interesse della persona disabile; presso la residenza del disabile o presso quella della persona dedita all'assistenza, ecc.), con la conseguente impossibilità per il giudice di sindacare il modo in cui l'assistenza fosse stata prestata, richiamando a riguardo giurisprudenza della stessa Corte (Cass. 54712/2016). Nella Sentenza che ci occupa i giudici di legittimità affermano che può costituire giusta causa di licenziamento solo l'utilizzo, da parte del lavoratore che fruisca di permessi ex lege n. 104 del 1992, in attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, con violazione della finalità per la quale il beneficio è concesso (Cass. n. 4984/2014; Cass. n. 8784/2015; Cass. n.5574/2016; Cass. n. 9217/2016; Cass. n. 17968/2016; Cass. n.9749/2016; Cass. n. 23891/2018, Cass. n. 8310/2019; Cass. n.1394/2020).

In coerenza con la ratio del beneficio, l'assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi, dunque, in relazione diretta con l'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza al disabile. Tanto meno la norma consente di utilizzare il permesso per esigenze diverse da quelle proprie della funzione cui è preordinata considerato che il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore (e dalla coscienza sociale) come meritevoli di superiore tutela.

Conseguentemente, ove il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile manchi del tutto, non può riconoscersi un uso del diritto coerente con la sua funzione e dunque si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto (cfr. Cass. sez. VI, 16.6.2021, n. 17102; id., sez. lav., 19.7.2019, n. 19580; id., sez. lav., 25.3.2019, n. 8310; id., sez. lav., 13.9.2016, n.17968), oppure, secondo concorrente o distinta prospettiva, di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro (che sopporta modifiche organizzative per esigenze di ordine generale) che dell'ente assicurativo, anche ove non si volesse seguire la figura dell'abuso di diritto che comunque è stata integrata tra i principi della Carta dei diritti dell'unione Europea (art. 54), dimostrandosi così il suo crescente rilievo nella giurisprudenza Europea (Cass. n. 9217 del 2016).

Nondimeno, in relazione a fattispecie concrete più simili a quella che ci occupa, la stessa Corte ha sancito che deve ritenersi illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore per abuso dei permessi assistenziali ex art. 33 L. n. 104 del 1992 allorché sia emerso in corso di causa che il lavoratore aveva utilizzato tali permessi per attendere a finalità assistenziali in favore della ex moglie presso la propria abitazione (cfr. Cass. sez. lav., 20.8.2019, n. 21529, in cui fu respinta la tesi datoriale secondo cui vi era, quantomeno, un inadempimento parziale da parte del lavoratore, atteso che una parte della giornata in cui aveva fruito del permesso non era stata dedicata all'assistenza al disabile); ovvero, per contro, che la condotta del lavoratore nella fruizione dei permessi retribuiti previsti dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104, consistente nell'aver svolto l'attività assistenziale soltanto per una parte marginale del tempo totale concesso, concreta un abuso in grave violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di cui agli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c. e costituisce pertanto giusta causa di recesso del datore di lavoro (Cass. sez. lav., 22.3.2016, n. 5574). I giudici di piazza Cavour, dopo le citate valutazioni hanno, dunque, confermato la decisione di merito in base al principio che la valutazione circa il grado di sviamento della condotta concreta rispetto al legittimo esercizio del diritto spetta al giudice del merito, e non è sindacabile direttamente in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 21529/2019).

Nuove regole sul controllo della velocità

A partire da giugno 2024, sono cambiati diversi aspetti dell'utilizzo dei dispositivi per il controllo della velocità dei veicoli su strada. La più importante riguarda la segnalazione degli avvisi della presenza di autovelox che dovranno

essere posti almeno 1 km prima dei centri urbani, 200 metri sulle strade urbane a scorrimento e 75 metri sulle altre strade.

Un'altra novità è relativa alla distanza minima tra gli autovelox posizionati sulla stessa strada, una misura voluta per limitare il fenomeno delle multe "a raffica" per eccesso di velocità. Le distanze minime dipenderanno dalla tipologia di strada, ad esempio se urbana o extra-urbana. Da segnalare, inoltre, che gli autovelox non potranno più stare essere posizionati dove il limite è inferiore ai 50 km all'ora, ad esempio in prossimità di curve e incroci, dove possono risultare anche poco visibili. Con le nuove regole viene, inoltre, fatta maggiore chiarezza per i casi in cui il cittadino può contestare immediatamente una multa. In particolare, si fa riferimento agli autovelox non omologati o collocati a bordo dei veicoli delle forze dell'ordine. Per un utilizzo degli Autovelox più funzionale alla sicurezza stradale, infine, le nuove regole stabiliscono che a determinare la collocazione degli autovelox saranno i prefetti. Le zone dove potranno essere posizionati saranno quelle a maggior tasso di incidenti stradali.

Olimpiadi invernali Milano - Cortina 2026. Sistemazione alloggiativa del personale. Richiesta di prevedere l'urgente apertura di un tavolo di confronto

Riportiamo il testo della lettera scritta al Capo della Polizia dalla Segreteria Nazionale l'11 ottobre u.s.:

"... il rilevante numero di grandi eventi che si sono svolti nel corso degli ultimi mesi, che ha evidenziato un livello di eccellenza nella gestione dell'ordine pubblico, testimonia — e a dire il vero non avevamo bisogno di conferme — la straordinaria professionalità delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. Le sporadiche criticità che si sono registrate sono infatti sempre state contenute nell'ambito della sostanziale irrilevanza assicurando standard ottimali nel garantire il diritto alla libera manifestazione di pensiero con l'equilibrata attività di prevenzione richiesta dai presidi costituzionali che l'assistono.

Non può purtroppo essere altrettanto lusinghiero il giudizio circa il segmento organizzativo relativo alla sistemazione logistica e alloggiativa del personale. Al netto delle spiacevoli ricadute mediatiche, che pure non sono state trascurabili, i disarmanti disagi arrecati agli operatori con irritante sistematicità autorizzano a pensare che assicurare condizioni decenti di vitto e alloggio non sia stata considerata, come invece noi riteniamo dovrebbe essere, una priorità.

Lo diciamo perché, anche con riguardo all'orizzonte delle olimpiadi del 2026, stiamo percependo le avvisaglie di quella che rischia di essere un'ennesima rincorsa all'improvvisazione, con il riproporsi di incresciosi scenari.

Non può certo destare sorpresa la notizia divulgata dalla stampa locale che, a fronte di ben due bandi pubblicati in successione della Prefettura di Belluno - l'ultimo scaduto nei giorni scorsi per reperire i circa 1 100 posti letto necessari a sistemare i previsti rinforzi delle forze dell'ordine, non vi sia stata alcuna manifestazione di interesse da parte degli albergatori, che ovviamente preferiscono ospitare la facoltosa clientela indifferente ai limiti di budget che zavorrano verso il basso l'agibilità dell'offerta della pubblica amministrazione.

Nulla di nuovo sotto il sole, visto che già in occasione dei campionati mondiali di sci alpino del 2021 - che per l'appunto si sono svolti nel comprensorio di Cortina d'Ampezzo - nonostante si fosse nel pieno della pandemia, e quindi senza la presenza di pubblico, la ricerca di strutture ricettive disponibili ad ospitare gli aggregati ha incontrato difficoltà notevoli e le soluzioni individuate si sono rivelate in più di un caso approssimative, per non dire sconvenienti. Tanto che è stato poi necessario correre ai ripari per riproteggere altrove alcune decine di malcapitati colleghi. E ci sia consentito ricordare come, in quel caso, a valutare come idonei alloggi per i quali anche i più rodati amanti delle avventure estreme avrebbero storto il naso era stato un gruppo di lavoro composto da Funzionari e da Medici della nostra Amministrazione. Che giusto per gettare altro sale sulle ferite sono poi stati pure destinatari di un formale compiacimento.

Ma allora si trattava di poco più di trecento aggregati impegnati in servizi concentrati in un limitato contesto territoriale, mentre i giochi olimpici del 2026 si svolgeranno in più impianti di tre diverse regioni, essendo ragionevole supporre che anche in Trentino-Alto Adige e in Lombardia si stiano presentando le medesime difficoltà che abbiamo sin qui passato in rassegna per le altre centinaia di operatori che dovranno essere alloggiati nel Veneto orientale.

Ci sentiamo pertanto autorizzati ad esprimere preoccupazione, e soprattutto ad interrogarci su un atteggiamento dell'Amministrazione che pare ispirato alla sottovalutazione del problema. Pur volendo lasciare in disparte le nostre sensazioni, che in ipotesi potrebbero anche non corrispondere all'effettivo avanzamento dei preparativi, dobbiamo pur sempre lamentare la totale assenza di coinvolgimento, che pure non è un inedito, delle rappresentanze dei lavoratori. Che rischiano, tanto per cambiare, di essere chiamate in causa quando oramai non ci sono alternative percorribili a rimedi di ripiego, ingenerando il malinteso di una corresponsabilità in scelte, decisamente discutibili, decise unilateralmente dalla parte datoriale.

Una perversa dinamica a cui non intendiamo più prestarci, prendendo sin da ora le distanze da decisioni maturate con opachi percorsi decisionali adottati in totale assenza di contraddittorio e con procedura d'urgenza. Ecco perché, anche considerando che i tempi a disposizione per un eventuale piano alternativo all'immaginata sistemazione alberghiera sono ristretti a tal punto che potrebbe già essere troppo tardi per avviare nuove ricerche di mercato, riteniamo indifferibile la convocazione di un tavolo di lavoro in seno al quale poter comprendere quale sia l'effettivo stato dell'arte e, in ogni caso, poter aprire una fattiva interlocuzione tra Amministrazione e Organizzazioni sindacali.

Confidiamo che grazie alla Sua consueta sensibilità per le tematiche che ineriscono le condizioni di lavoro degli operatori della Polizia di Stato possa essere possibile intessere virtuose riflessioni sulla problematica confermando sin da ora lo spirito di costruttiva collaborazione che da sempre accompagna l'agire del SIULP..."

Per configurare la minaccia è sufficiente instillare il timore nella vittima

Per integrare il reato di minaccia è sufficiente cagionare il timore nella vittima, anche senza che si verifichi il male minacciato. Il principio è affermato dalla seconda sezione penale della Cassazione, nella sentenza n. 31830/2024, che ha definito il ricorso di un imputato condannato per rapina impropria a causa del furto di una borsa.

A dire del ricorrente, l'espressione proferita all'indirizzo della persona offesa, con la quale paventava conseguenze pregiudizievoli ove avesse insistito nella richiesta di restituzione della refurtiva, non aveva attitudine ad intimorire la denunziante perché del tutto generica.

Tuttavia la Corte, riportandosi alla tradizione giurisprudenziale di legittimità, afferma che *"nel reato di minaccia elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante, invece, l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, Rv. 261678 - 01; n. 21601 del 12/05/2010, Rv. 247762-01)".*

Inoltre, proseguono i giudici della S.C., "la fattispecie ex art. 612 c.p., nella specie assorbita nel delitto complesso di rapina, è infatti un reato formale di pericolo, per la cui integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso mentre la valutazione dell'idoneità della minaccia a realizzare la finalità intimidatoria va fatta avendo di mira un criterio di medialità che rispecchi le reazioni dell'uomo comune (Sez. 5, n. 8264 del 29/05/1992, Rv. 191433 - 01) e costituisce un accertamento fattuale riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità ove congruamente giustificato".

Accesso dell'autorità di Polizia ai dati di un telefono cellulare

Con la Sentenza C-548/21 (*EU:C:2024:830 04/10/2024 Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentative d'accès aux données personnelles stockées sur un téléphone portable)*) del 4 ottobre 2024, la Corte di Giustizia Europea ha enunciato il principio che l'accesso da parte della polizia, nell'ambito di un'indagine penale, ai dati personali conservati in un telefono cellulare pur costituendo un'ingerenza grave, o addirittura particolarmente grave, nei diritti fondamentali dell'interessato non è necessariamente limitato alla lotta contro i reati gravi.

In tal senso, ai fini di regolamentare tale accesso, la legislazione nazionale deve definire quali elementi da prendere in considerazione la natura o le categorie dei reati pertinenti.

Per garantire il rispetto del principio di proporzionalità in ciascun caso concreto, il cui esame implica una ponderazione di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie, tale accesso deve, inoltre, essere subordinato alla previa autorizzazione da parte di un giudice o di un'autorità indipendente, salvo in casi di urgenza debitamente comprovati.

Infine, l'interessato deve essere informato dei motivi dell'autorizzazione non appena la comunicazione di tali informazioni non rischi più di compromettere le indagini.

La questione di fatto ha riguardato il sequestro di un telefono cellulare operato dalla polizia austriaca nei confronti del destinatario di un pacco che, nel corso di un controllo in materia di stupefacenti, risultava contenere 85 grammi di cannabis.

Successivamente la Polizia aveva tentato invano di sbloccare il cellulare al fine di accedere ai dati in esso contenuti, senza un'autorizzazione del pubblico ministero o di un giudice, e senza informarne l'interessato.

A seguito della contestazione del sequestro il giudice austriaco ha chiesto alla Corte di giustizia se la normativa austriaca che, a suo parere, consente alla polizia di procedere in tal senso, sia compatibile con il diritto dell'Unione.

La Corte di giustizia, con la sentenza che ci occupa, ha precisato anzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto da alcuni governi, la pertinente normativa dell'Unione si applica non solo in caso di accesso riuscito ai dati personali contenuti in un telefono cellulare, ma anche al tentativo di accesso concludendo che ritenere che solo la lotta contro i reati gravi possa giustificare l'accesso a dati contenuti in un telefono cellulare limiterebbe indebitamente i poteri di indagine delle autorità competenti con la conseguenza di un aumento del rischio di impunità per i reati in generale e quindi un rischio per la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione.

Pertanto, il legislatore nazionale deve definire in modo sufficientemente preciso gli elementi da prendere in considerazione, in particolare la natura o le categorie dei reati pertinenti, e subordinare l'accesso ad un controllo preventivo effettuato da un giudice o da un organo amministrativo indipendente, salvo in casi di urgenza debitamente comprovati.

Tale controllo deve garantire un giusto equilibrio tra, da un lato, i legittimi interessi connessi alle esigenze dell'indagine nell'ambito della lotta alla criminalità e, dall'altro, i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali.

Infine, l'interessato deve essere informato dei motivi su cui si basa l'autorizzazione ad accedere ai suoi dati non appena la comunicazione di tale informazione non rischi più di compromettere le indagini. Il testo integrale della sentenza è disponibile al seguente link <https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-548/21>

Bonus Natale

L'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (cosiddetto decreto Omnibus), ha introdotto un bonus di 100 euro da erogare con la tredicesima ai lavoratori dipendenti e, il 10 ottobre 2024, è stata pubblicata la [circolare n. 19/E](#) dell'Agenzia delle entrate, contenete direttive in ordine all'erogazione una tantum, per l'anno 2024, di un'indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti individuati sulla base di specifici criteri.

Per poter beneficiare del bonus occorre che gli interessati abbiano:

- a) nell'anno d'imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- b) il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), oppure, in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale, come individuato dall'articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR. In merito alla nozione di coniuge, si ricorda che in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- c) un'imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all'articolo 49 del TUIR – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo – percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUIR.

Il sostituto d'imposta pubblico o privato riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale.

In particolare, il lavoratore dipendente è tenuto a comunicare al sostituto d'imposta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell'indennità in esame.

Nella circolare si precisa che, fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, l'indennità è erogata dal sostituto d'imposta individuato dal lavoratore.

Le coppie di fatto potrebbero essere escluse dal beneficio considerato che, in base alla formulazione del testo della norma, sembrano previste limitazioni per le coppie non unite in matrimonio, mentre sono ammessi i nuclei monogenitoriali e i coniugi separati.

Il Bonus, in ogni caso, sarà concesso in proporzione al periodo di lavoro effettivamente svolto nel corso dell'anno. Non sono previsti automatismi nel senso che dovranno essere i lavoratori dipendenti a richiedere il contributo in forma scritta al datore di lavoro, attestando il diritto al beneficio.

Intelligenza artificiale e trasparenza

Il regolamento Ue sull'IA n. 1689/2024, (Artificial Intelligence Act) entrato in vigore il 1° agosto 2024, prevede sanzioni fino a 15 milioni di euro a carico di chi non assicura la trasparenza necessaria sul fatto che testi e contenuti sono elaborati non da fonte umana, ma da un apparato di intelligenza artificiale (IA).

Sotto questo aspetto, l'art. 50 pone a carico dei fornitori di sistemi di IA una nutrita serie di obblighi, che sono sintetizzabili in obblighi di informazione, così da scongiurare il rischio di credere di avere a che fare con una persona umana mentre, invece, dall'altra parte della connessione c'è una macchina.

I sistemi devono essere progettati in maniera che le persone fisiche ricevano una notifica nel momento in cui interagiscono con un sistema di IA.

L'obbligo di informare che si sta parlando con una macchina certo evoluta, ma comunque una cosa e non un essere umano, è teso a proteggere gli esseri umani sempre, in qualsiasi relazione e qualunque sia la finalità perseguita dall'utilizzatore del sistema di IA.

Un secondo obbligo è prescritto a carico dei fornitori di sistemi di IA, compresi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti audio, immagine, video o testuali sintetici. Esso consiste nell'obbligo di garantire che i contenuti prodotti dai robot (i cosiddetti output del sistema di IA) siano marcati in un formato leggibile meccanicamente e rilevabili come generati o manipolati artificialmente.

La marcatura dei contenuti prodotti da sistemi di IA potrà essere apposta usando filigrane (watermark), identificazioni di metadati, metodi crittografici per dimostrare la provenienza e l'autenticità dei contenuti, metodi di registrazione, impronte digitali o altre tecniche, a seconda dei casi. L'obbligo di marcatura, però, non si applica ai sistemi di IA che svolgono una funzione di assistenza per l'editing standard o che non modificano in modo sostanziale i dati di input forniti dall'utilizzatore o la rispettiva semantica.

Una serie di obblighi è poi prevista dal citato art. 50, a carico degli utilizzatori (deployer) di un sistema di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica. Questi debbono informare le persone fisiche, che vi sono esposte, in merito al funzionamento del sistema e devono trattare i dati personali in conformità alle norme sulla privacy. Le categorie di dati interessati possono riguardare aspetti quali il sesso, l'età, il colore dei capelli, il colore degli occhi, i tatuaggi, i tratti personali, l'origine etnica, le preferenze e gli interessi personali.

Un altro obbligo riguarda gli utilizzatori di un sistema di IA che genera o manipola immagini o contenuti audio o video. Costoro devono rendere noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente.

Al riguardo bisogna anche tenere conto della libertà di espressione e del diritto alla libertà delle arti e delle scienze. Pertanto, se il contenuto prodotto dal sistema di intelligenza artificiale fa parte di un'analoga opera o di un programma manifestamente artistici, creativi, satirici o fittizi, gli obblighi di trasparenza devono limitarsi all'obbligo di rivelare l'esistenza di tali contenuti generati o manipolati in modo adeguato, senza ostacolare l'esposizione o il godimento dell'opera.

Un terzo obbligo impone agli utilizzatori di un sistema di IA, che genera o manipola un testo pubblicato allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, di rendere noto che il testo è stato generato o manipolato artificialmente. Quest'ultimo obbligo non si applica se il contenuto generato dall'IA è stato sottoposto a un processo di revisione umana o di controllo editoriale e una persona fisica o giuridica detiene la responsabilità editoriale della pubblicazione del contenuto. Quanto a tempi e modalità di attuazione degli obblighi informativi, il regolamento impone che le informazioni siano fornite alle persone fisiche interessate in maniera chiara e distinguibile al più tardi al momento della prima interazione o esposizione.

Un ultimo obbligo informativo, a carico degli utilizzatori è previsto dall'art. 26, par. 11, del regolamento Ue: i deployer dei sistemi di IA ad alto rischio (elencati all'allegato III del regolamento) che adottano decisioni o assistono nell'adozione di decisioni che riguardano persone fisiche, devono informare queste ultime che sono soggette all'uso del sistema di IA ad alto rischio. L'art. 26 riguarda, tra gli altri, gli istituti di istruzione, tutti i datori di lavoro, le imprese di gestione di infrastrutture (trasporti, energia, ecc.), i gestori servizi essenziali pubblici o privati (tra cui banche, assicurazioni, sanità).

La violazione delle prescrizioni comporta sanzioni amministrative pecuniarie fino a 15 milioni di euro o, se l'autore dell'illecito è un'impresa, fino al 3 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore. A questo si aggiunga, che, dalla violazione degli obblighi può derivare anche un danno, del quale il danneggiato può chiedere il risarcimento in sede civile.



PAOLO VIVE

Docu-film su Paolo Borsellino e la Strage di Via D'Amelio

Regia di Debora Scalzo

TRAILER: <https://youtu.be/Khe2Get2Y6c>

In uscita al cinema dal 19 Ottobre

Il Docufilm "PAOLO VIVE" (2024), scritto e diretto da Debora Scalzo sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 19 Ottobre 2024.

Un potente tributo a una delle figure antimafia più importanti d'Italia, la regista *Debora Scalzo* fa rivivere la storia del giudice Paolo Borsellino, interpretato magistralmente dall'attore *Bruno Torrissi* che dichiara:

"Paolo Vive non è soltanto il titolo di un bellissimo docufilm, è qualcosa di reale, di tangibile, di concreto:

Paolo Borsellino è vivo, non è morto, continua a vivere nel quotidiano di

tutta la società civile.

Il documentario, che debutterà nelle sale il 19 ottobre, non solo racconta la vita e l'eredità di Borsellino, ma serve anche a ricordare la lotta in corso contro la criminalità organizzata.

La distribuzione internazionale partirà da dicembre per un tour internazionale che toccherà l'Europa, il Regno Unito, la Nuova Zelanda, l'Australia, il Brasile e il Nord America, con proiezioni speciali a Los Angeles, New York, Toronto e Vancouver. Un viaggio attraverso i continenti.

Cast Bruno Torrissi, Luciano Traina, Fiammetta Borsellino, Salvatore Borsellino, Antonio Vullo, Roberta Gatani, Grazia Lizzio, Claudia Loi, Pierangela Giuffrida, Lucio Di Mauro, Giovanni e Virginia La Perna.



tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 42/2024 del 19 Ottobre 2024

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123